ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA – LOTTO I RCTO

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

	CONTRAENTE/ASSICURATO	**Comune di Bevagna** **Corso Matteotti, 58** **06031 Bevagna - PG**
	P.IVA	**00450620547**

1

Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola:
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:
(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)**	**3 punti**
☐	**Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)**	**5 punti**
☐	**Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)**	**7 punti**
☐	**Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)**	**10 punti**

2

Cessazione anticipata – Art. 1.9

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.9, la seguente clausola:
E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso
È facoltà del Concorrente:

	(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)**	**5 punti**

3

Massimali – Art. 2.2

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un Massimale Unico RCT per sinistro pari ad Euro 2.500.000,00, è facoltà del Concorrente proporre un importo superiore del suddetto limite di indennizzo.
La variazione è consentita solo per multipli di Euro 2.500.000 (ad esempio Euro 5.000.000, Euro 7.500.000, Euro 10.000.000, ecc.).

Massimale: Euro …….. ……..	**PUNTEGGIO MASSIMO 10 punti**

4

Franchigia – Art. 2.3 sub a)

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede una franchigia frontale di Euro 1.000 per sinistro, è facoltà del Concorrente proporre una riduzione della suddetta franchigia fino all'eliminazione della stessa.
(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Franchigia offerta)

☐	**Ipotesi A (Euro 1.000)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (Euro 500)**	**5 punti**
☐	**Ipotesi C (Euro 250)**	**7 punti**
☐	**Ipotesi D (nessuna franchigia)**	**10 punti**

5

Modalità gestione sinistri in Franchigia– Art. 2.4

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che "La Società provvederà a presentare al Contraente una proposta formale, motivata, di definizione del sinistro ed il Contraente si impegna ad aderire o meno a tale definizione entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa.
Si precisa che la Società gestirà anche i sinistri che dovessero rientrare per intero nell'importo di cui alla franchigia frontale per sinistro, per i quali provvederà a risarcire il terzo danneggiato al netto degli eventuali scoperti o franchigie previste in polizza ed entro 10 giorni dall'avvenuto versamento da parte del Contraente dell'importo dovuto a titolo di franchigia o scoperto.
Nel caso in cui una proposta di transazione di un sinistro dovesse essere rigettata dal Contraente, la Società rimarrà obbligata a risarcire per quel determinato danno l'importo previsto dalla transazione, al netto degli eventuali scoperti o franchigie di polizza."

	è facoltà del concorrente modificare la clausola come segue: - La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, nel caso ciò venga richiesto espressamente dal Contraente, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie. Alla scadenza di ogni annualità o minor durata contrattuale, la Società comunicherà al Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Franchigia offerta)**

☐	**Ipotesi A (clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (clausola modificata come sopra)**	**15 punti**

6	**Danni da Incendio – Art. 2.6 sub 22** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede un Limite di risarcimento per danni da Incendio pari ad € 500.000,00 è facoltà del Concorrente proporre un importo superiore del suddetto limite di indennizzo. La variazione è consentita solo per multipli di Euro 500.000 (ad esempio Euro 1.000.000, Euro 1.500.000, Euro 2.000.000, Euro 2.500.000 ecc.).

Limite: Euro …….. ……..	**PUNTEGGIO MASSIMO** **10 punti**

Firma (Società offerente/mandataria)

……..……